



COMUNE DI BERGAMO

ORDINANZA N. 003

II.1/F005-20

Bergamo, 9 marzo 2020

Oggetto: temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che 1. *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Bergamo e della relativa provincia;

Dato atto che del dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

" di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) ;

Considerato che, nello stesso dpcm, così come in quelli precedenti, si dispongono misure dirette ad evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi chiusi, l'interruzione e sospensione di alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;

Ritenuto, in coerenza con la finalità di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, con particolare riferimento alle zone indicate all'articolo 1 dello stesso dpcm, è necessario procedere a una ridefinizione, delle attività e dei servizi degli uffici comunali, per le giornate del 10 e 11 marzo;

Valutato di garantire, nelle giornate sopra indicate, il pieno svolgimento delle sole attività e dei soli servizi ritenuti essenziali ed indispensabili, come elencato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, l'allegata elencazione, non è da considerarsi formulata a titolo tassativo ed esaustivo, in quanto ogni Direzione dell'Ente garantirà, comunque, ogni attività, servizio o prestazione, ritenuta necessario a garantire i diritti e i bisogni essenziali dei cittadini residenti;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Di garantire, in via esclusiva, per i giorni 10 e 11, i servizi comunali ai cittadini ritenuti essenziali ed indispensabili, come elencato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di garantire, oltre la elencazione allegata al presente atto, ogni altra ulteriore attività, servizio o prestazione, che ogni Direzione riterrà necessario per tutelare i diritti e i bisogni essenziali dei cittadini residenti;

Di dare atto che restano attive le modalità di accesso on line e tramite il sito istituzionale a tutti i servizi comunali.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

**Il Sindaco
Giorgio Gori***

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO:

Stato civile: registrazione delle denunce di nascita e di morte;

Servizio di protocollo;

Servizi cimiteriali: trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

Servizio assistenza domiciliare: per assicurare la tutela fisica degli anziani non autosufficienti;

Servizio attinente alla rete stradale, fognaria; squadra pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;

Servizio Protezione Civile;

Servizio Polizia Locale.